

INDICAZIONI PER L'ISCRIZIONE E LO SVOLGIMENTO DEL PRATICANTATO

SOMMARIO

1. INDICAZIONI PER L'ISCRIZIONE NEL REGISTRO DEI PRATICANTI
2. PROMEMORIA PER PERITI GIA' ISCRITTI NEL REGISTRO PRATICANTI

DOCUMENTI INDISPENSABILI PER L'ISCRIZIONE :

DOMANDA DA PARTE DEL PRATICANTE (DA RIPRODURRE)

DICHIARAZIONE DEL PROFESSIONISTA O DITTA (DA RIPRODURRE) 2

FOTOGRAFIE FORMATO TESSERA

FOTOCOPIA CODICE FISCALE

FOTOCOPIA CARTA DI IDENTITA'

PAGAMENTO QUOTA

MODULO DI ADESIONE AL SERVIZIO TELEMATICO "NEWSLETTER"

CONSENSO PRIVACY (*ex art. 13 Testo Unico Privacy e successivo art.13 GDPR (Regolamento UE 679/2016)*)

INDICAZIONI PER L'ISCRIZIONE NEL REGISTRO DEI PRATICANTI

Indicazioni generali

L'iscrizione nel Registro dei praticanti si ottiene a seguito di istanza, redatta con marca da bollo e rivolta al Consiglio Provinciale di appartenenza. (Vedi Fac-simile).

La domanda deve elencare i documenti allegati e contenere l'esplicita dichiarazione attestante la conoscenza e l'accettazione della presente direttiva, l'impegno alla sua osservanza e a dare comunicazione delle eventuali variazioni **entro 15 giorni** dal verificarsi delle stesse (variazione ditta/professionista, variazione delle ragione sociale della ditta da cui si dipende, fusione con altra ditta, variazioni di indirizzo e numero telefonico).

La domanda completa di tutti i documenti viene prima vagliata dalla Commissione Praticantato, e quindi ratificata in Consiglio Direttivo con attribuzione del numero di iscrizione.

Il Consiglio Provinciale provvede alla delibera di iscrizione nel Registro dei Praticanti, ovvero al suo rigetto, entro **60 giorni** dalla data di presentazione.

Avanti diritto a partecipare all'esame di stato per l'abilitazione (oltre al possesso dei titoli di studio ammessi)

Possono sostenere l'esame di abilitazione coloro che abbiano almeno uno dei seguenti requisiti:

- a) abbiano completato il tirocinio professionale della durata massima di 18 mesi, ai sensi dell'art.6, comma 1, del DPR 07.08.2012 n.137, secondo le modalità indicate dall'art.6 commi da 3 a 9, del citato decreto del Presidente della Repubblica 07.08.2012 n.137.
- b) abbiano completato entro il 15.08.2012, un periodo di pratica biennale durante il quale il praticante perito industriale abbia collaborato all'espletamento di pratiche rientranti nelle competenze professionali della specializzazione relativa al diploma, presso un perito industriale, un ingegnere o altro professionista che eserciti l'attività nel settore della specializzazione relativa al diploma del praticante o settore affine, iscritti nei rispettivi albi professionali di almeno un quinquennio ai sensi dell'art.2, commi 3 e 4, della legge 02.02.1990 n.17
- c) abbiano completato entro il 15.08.2012 un periodo biennale di formazione e lavoro con contratto a norma di legge e con mansioni proprie della specializzazione relativa al diploma presso un perito industriale, un ingegnere o altro professionista che eserciti l'attività nel settore della specializzazione relativa al diploma del praticante o in un settore affine, iscritti nei rispettivi albi professionali da almeno un quinquennio;
- d) abbia completato entro la data prevista per la loro soppressione ai sensi dell'art.7 della legge 19.11.1990 n.340 un periodo biennale di frequenza di apposita scuola superiore diretta a fini speciali, istituita ai sensi del DPR 10.03.1982 n.162, finalizzata al settore della specializzazione relativa al diploma ai sensi dell'art.2 comma 3 della legge 02.02.1990 n.17;
- e) abbia prestato entro il 15.08.2012 per almeno tre anni, attività tecnica subordinata, anche al di fuori di uno studio tecnico professionale, con mansioni proprie della specializzazione relativa al diploma;
- f) siano in possesso della certificazione di istruzione e formazione tecnica superiore di cui agli allegati C e D del decreto del Ministero dell'istruzione, dell'Università e della ricerca del 07.02.2013 n.91, comprensivi di tirocini non inferiori a sei mesi coerenti con le attività libero professionali previsti dalla sezione dell'albo cui si ha titolo ad accedere;
- g) siano in possesso del titolo rilasciati dagli Istituti Tecnici Superiori di cui al Capo II del decreto del Presidente del Consiglio di Ministri del 25.01.2008, comprensivi di tirocini di sei mesi coerenti con le attività libero professionali previste dalla sezione dell'Albo cui si ha titolo ad accedere;

Quota di iscrizione

1) Praticantato c/o ditta o Professionista

- La quota di iscrizione che viene versata è valida per l'intero periodo di praticantato. L'importo della quota è consultabile sul sito dell'Ordine alla voce "quote e rimborsi";
- In caso di annullamento di una pratica di iscrizione già avvenuta, verrà trattenuto il 50% della quota di iscrizione per spese di segreteria; il rimborso sarà invece totale se non vi è stata iscrizione.

2) Praticantato per possessori di Diploma Universitario Triennale o Laurea breve o quinquennale (DPR328/01)

- L'importo della quota per rimborso delle spese di Segreteria è consultabile sul sito dell'Ordine alla voce "quote e rimborsi";

In caso di mancata accettazione della domanda verrà rimborsata l'intera quota.

FORME DI PRATICANTATO AMMESSE

1. PRATICANTATO PRESSO PROFESSIONISTA (durata 18 mesi)

1. La data di decorrenza del Praticantato, per chi svolge la pratica presso professionista senza rapporto di lavoro subordinato tra le parti, coincide con la data di iscrizione nel Registro dei Praticanti, e corrisponde alla data di presentazione della documentazione completa.
2. Il periodo di formazione e lavoro ed il periodo di pratica devono essere svolti presso un perito industriale, un ingegnere o altro professionista con attività nel settore della specializzazione relativa al diploma del praticante o in un settore affine, iscritti nei rispettivi albi professionali da almeno un quinquennio.
3. Il praticante può frequentare lo studio di un professionista sito in provincia diversa da quella della propria residenza.
4. Il praticantato può essere svolto anche presso un insegnante titolare di uno studio professionale.

2. PRATICANTATO PRESSO DITTA (durata 18 mesi)

- La data di decorrenza del praticantato svolto come attività tecnica subordinata coincide con la data di iscrizione nel registro dei praticanti e corrisponde alla data di presentazione della documentazione completa.
- Il Praticante per tutto il periodo del Praticantato deve svolgere funzioni tecniche rientranti nella specializzazione relativa al diploma.
- Il Praticante deve svolgere, all'interno della Ditta, la pratica professionale e dichiarare di non svolgere il praticantato per altra specializzazione.
- La valutazione delle domande di iscrizione sarà comunque valutata, caso per caso, dalla Commissione Praticantato.
- Coloro che sono soci di società devono dimostrare in modo inequivocabile al Consiglio Direttivo dell'Ordine che la loro attività viene espletata in subordine tecnico e che colui al quale sono subordinati è in grado di rilasciare le richieste attestazioni e documentazioni (rif.to circolare CNPI prot. 1936 dell'11/12/90) o in alternativa farsi assumere nella Società di appartenenza infatti il comma 2 art. 11 della Direttiva sul praticantato afferma che condizione necessaria e indispensabile per poter accedere al praticantato, è infatti l'esibizione del libretto di lavoro attestante la qualifica ricoperta.

3. ISCRIZIONE AL REGISTRO PRATICANTI PER COLORO CHE SONO IN POSSESSO DI DIPLOMA UNIVERSITARIO TRIENNALE O LAUREA BREVE o QUINQUENNALE (comprensiva di tirocinio di 6 mesi) – DPR 328/01

Coloro che sono in possesso di diploma universitario triennale o di laurea comprensiva di Tirocinio di 6 mesi, possono presentare la documentazione per l'iscrizione nel Registro dei Praticanti.

Dopo la verifica dell'idoneità della documentazione, da parte della Commissione Praticantato, verranno ratificate l'iscrizione e la contestuale cancellazione dal Registro dei Praticanti

**RESTANO IN OGNI CASO VALIDE LE INDICAZIONI RIPORTATE
DALLA LEGGE 02/02/90 N. 17 e succ. mod.**

(Il testo della legge è scaricabile dal sito del collegio www.peritiverona.it)

**PROMEMORIA PER PERITI GIA' ISCRITTI
NEL REGISTRO PRATICANTI**

1. Dichiarazione semestrale.

Al **30 giugno e al 31 dicembre** di ogni anno (anche se non sono trascorsi 6 mesi dall'iscrizione) è necessario presentare una dichiarazione semestrale di frequenza in duplice copia, pena la cancellazione dal Registro dei Praticanti: una a cura del praticante l'altra a cura del professionista o del rappresentante della ditta presso cui viene svolto il praticantato.

Quest'ultima dichiarazione deve essere presentata su carta intestata con il timbro della ditta o del professionista. (Vedi fac-simili all'interno della modulistica iscrizione) Qualora la commissione praticantato richiedesse integrazione, perché la dichiarazione ricevuta non risulta esaustiva, sarà cura del professionista o titolare della ditta inviare tale integrazione entro **30 giorni** dalla data di ricevimento della lettera di richiesta inviata dal Collegio.

2. Il praticante è tenuto a comunicare all'Ordine:

- variazione di ditta o professionista
- variazione della ragione sociale della ditta da cui si dipende
- fusione con altra ditta
- variazione di indirizzo e numero di telefono

Tutte le variazioni devono essere comunicate entro 15 giorni.

3. Sospensione del praticantato.

- La sospensione deve essere comunicata all'Ordine entro 15 giorni dall'inizio della stessa, a cura del praticante e del professionista o datore di lavoro.
- Possono essere ricongiunti periodi di praticantato svolti presso ditte o professionisti diversi, o fra ditte e professionisti, purché l'intervallo fra un'attività e l'altra non sia superiore ai 6 mesi (art. 10, comma 7).
- In caso di sospensione per servizio militare, gravidanza, puerperio, grave malattia, cessazione temporanea dell'attività da parte del professionista o datore di lavoro, l'intervallo può essere superiore ai 6 mesi. (art. 10, comma 7). Vedi fac-simili moduli H e I.
- La ripresa del praticantato deve, in ogni caso, essere comunicata da parte del praticante e da parte del professionista o datore di lavoro entro 15 giorni dal verificarsi della stessa. – Vedi fac-simili

4. Trasferimento di residenza.

In caso di trasferimento di residenza del praticante in altra provincia, lo stesso, per non perdere l'anzianità maturata, entro 30 giorni dal trasferimento deve presentare domanda di iscrizione nel Registro dei Praticanti al Consiglio provinciale territorialmente competente unendo il certificato di residenza, e deve notificare il trasferimento al Consiglio provinciale di provenienza.

5. Fine pratica.

Terminato il periodo di praticantato (18 mesi), il praticante deve presentare una dichiarazione di fine pratica (Vedi fac-simili moduli scaricabili dal sito): una a cura del praticante (modulo L), l'altra a cura del professionista (modulo M) o datore di lavoro (modulo N), su carta intestata.

6. Esame di Stato L'esame di stato deve essere sostenuto nella specializzazione di diploma.